



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Decreto n. 2679/2015 Oggetto: Bando per l'assegnazione di borse di mobilità riservato agli iscritti a corsi di dottorato di ricerca

Prot. n. 60333

Titolo: V classe: 5

IL RETTORE

VISTA l'attribuzione del fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti per il triennio 2014-2016, ai sensi del Decreto ministeriale 976 del 29 dicembre 2014 e le indicazioni operative sul loro utilizzo e relativo monitoraggio, comunicati con nota MIUR prot. n. 2773 del 5 marzo 2015;

VISTO il DM n. 45 del 8 febbraio 2013;

VISTO il conforme Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

Nell'ambito del Programma per il sostegno dei giovani e per la mobilità degli studenti, è bandita la selezione per l'assegnazione di borse di mobilità, riservate agli iscritti a un corso di dottorato di ricerca.

Art. 2 – Norme generali

1. Le borse di mobilità, di cui al presente bando, sono riservate a studenti dei corsi di dottorato di ricerca e sono finalizzate allo svolgimento di un periodo di ricerca all'estero, da effettuarsi non prima dell'1/3/2016 e non oltre il 30/9/2016.
2. Entro l'importo complessivo di € 300.000, le borse assegnate potranno finanziare soggiorni di ricerca di durata da 1 a 6 mesi, per un importo base mensile pari a € 700,00, soggetto a tassazione come da normativa vigente. L'importo di base sarà poi aumentato o ridotto proporzionalmente, se la ricerca deve svolgersi in un paese in cui il costo della vita risulta mediamente più alto o più basso. Per la determinazione dell'importo effettivo mensile si farà riferimento alla tabella riportata nell'Allegato A, moltiplicando l'importo di base per l'indicatore associato al singolo stato estero e poi dividendo per 100 il risultato ottenuto.
3. Fatti salvi i termini di cui al comma 1, possono presentare la propria candidatura anche gli studenti di dottorato che si trovino già all'estero, per motivi di ricerca, all'1/3/2016.

Art. 3 – Requisiti generali per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione gli studenti devono:

- a) risultare regolarmente iscritti, per i cicli XXIX, XXX e XXXI, a un corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia.
- b) essere stati autorizzati dal Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato a svolgere il periodo di ricerca all'estero;
- c) essere stati accettati da un centro di ricerca all'estero.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

Le domande di partecipazione, compilate sulla base del modulo disponibile all'indirizzo <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/dottorati-di-ricerca.html>, vanno presentate via email, entro il 29/1/2016, al Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia (virginie.gallati@unipv.it), allegando i seguenti documenti:

- a) curriculum vitae et studiorum;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- b) descrizione sintetica (massimo 1 pagina) dell'attività di ricerca da svolgere presso la struttura di ricerca ospitante, con indicazione del docente di riferimento;
- c) estratto della delibera del Collegio dei docenti o, in alternativa, decreto d'urgenza del Coordinatore del corso di dottorato, che autorizzi lo svolgimento della ricerca presso il centro di ricerca ospitante e per il periodo indicati;
- d) lettera di accettazione del direttore o di un docente di riferimento del centro di ricerca ospitante;
- e) copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 5 – Selezione dei candidati

1. La selezione dei candidati è effettuata dalla Scuola di Alta Formazione Dottorale dell'Università di Pavia, che potrà avvalersi del parere scritto di docenti qualificati.
2. Il concorso è per titoli, attribuiti in ragione del progetto di ricerca presentato, del curriculum del candidato e della sua eventuale condizione economica disagiata, nel rispetto dei parametri che seguono:
 - a) Il progetto di ricerca è valutato, per un massimo di 17/30, secondo i seguenti criteri: originalità e innovatività, rigore metodologico, coerenza con la ricerca individuale triennale, durata del periodo di soggiorno.
 - b) Il curriculum del candidato è valutato, per un massimo di 10/30, secondo i seguenti criteri: pubblicazioni, attività didattica impartita, comunicazioni presentate a convegni e seminari.
 - c) Come condizione economica disagiata viene valutato, per un massimo di 3/30, il fatto che il candidato non fruisca di una borsa pubblica o privata o di un assegno di ricerca, né percepisca alcuna retribuzione come specializzando, come Executive PhD, come dottorando in apprendistato o come dipendente pubblico o in altra posizione assimilabile. La condizione disagiata dovrà essere autocertificata dal candidato.
3. Saranno ritenuti idonei ed entreranno in graduatoria, i dottorandi che otterranno nella valutazione dei titoli almeno 18/30.
4. La graduatoria finale di merito, con l'importo della borsa di mobilità assegnata, sarà pubblicata all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito di Ateneo al link: <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/dottorati-di-ricerca.html>

Art. 6 - Accettazione

1. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, il Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia comunica via email ai candidati l'esito della selezione. Entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, il candidato è tenuto a comunicare di accettare la borsa tramite email indirizzata a virginie.gallati@unipv.it.
2. Decorso il termine di cinque giorni, la borsa viene automaticamente assegnata al primo candidato utile in graduatoria; ai fini dell'accettazione si applicano le disposizioni del precedente comma.

Art. 7 – Adempimenti richiesti allo studente al termine del periodo di mobilità

1. Entro 15 giorni dalla cessazione del periodo di mobilità, lo studente è tenuto a consegnare via email al Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia i seguenti documenti:
 - a) relazione sottoscritta dallo studente delle attività svolte;
 - b) dichiarazione sottoscritta dal docente di riferimento, o dal direttore del centro di ricerca ospitante, dalla quale risulti la presenza effettiva dello studente presso la struttura.
2. La mancata consegna dei documenti indicati autorizza l'Università di Pavia a richiedere la restituzione della borsa di mobilità.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Art. 8 – Contributi finanziari integrativi di Ateneo

1. L'assegnazione della borsa di mobilità non esclude la maggiorazione del 50% della borsa ordinaria di dottorato, di cui all'art. 9, 2° co. del Decreto ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, per il caso di soggiorno all'estero del dottorando.
2. L'assegnazione della borsa di mobilità non esclude che il dottorando finanzi una parte del soggiorno di ricerca all'estero con i fondi di cui all'art. 4, co. 1 lett. d) del Decreto ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013 (cd. quota del 10%, assegnata dai singoli dipartimenti ai dottorandi del secondo e del terzo anno).
3. Per l'impiego dei fondi di cui al precedente comma, è comunque necessaria l'autorizzazione del tutor o del collegio dei docenti e restano salve in ogni caso le modalità di rendicontazione previste dai singoli dipartimenti.

Pavia, 18/12/2015

IL RETTORE
Fabio Rugge
(F.to)